



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI
E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507



Titolo I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni.

2. Stabilisce le modalita' per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformita' a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.

Art.2

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicita' di cui all'art.1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;
- b) dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art.13 del del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- d) dell'art.14 della legge 29 giugno 1939, n.1497;
- e) dell'art.22 della legge 1° giugno 1939, n.1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n.132 e dall'art.10 della legge 5 dicembre 1986, n.856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalita', limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicita' esterna.

Art.3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio e' affidata in concessione, ai sensi dell'art.52, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

Art.4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Concessionario provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale - entro sessanta



giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

ART.4-bis

CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di natura commerciale, le localita' del territorio comunale sono suddivise in due categorie:

a) prima categoria (categoria speciale), comprendente le seguenti localita'

- 1) via S. Pietro in Lama;
- 2) prolungamento via Enrico Toti;
- 3) via Copertino, esternamente al centro abitato;
- 4) zona campo Sportivo;
- 5) p.le Lecce - Porto Cesareo;

la cui superficie complessiva e' contenuta nel limite del 35 per cento di quella del centro abitato come definito ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 285/1992;

b) seconda categoria (ordinaria), comprendente tutte le restanti localita' del territorio comunale;

2. Per le localita' ricadenti nella prima categoria, le tariffe dell'imposta di pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono maggiorate nella misura massima del 100%".

Art.5

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. In conformita' a quanto stabilito dal quarto comma dell' art.3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e l'esecutivita', a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507;
- dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art.13 del D.Lgs.10 settembre 1993, n.360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicita' esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.



Capo II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art.6

DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicita' e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorita' competenti.

2. In conformita' a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n.132, e' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformita' a quanto previsto dall'art.42.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art.24 del D.Lgs. n.507/1993, indicate nell'art.42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art.7

DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

1. Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo' essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art.14 della legge 29 giugno 1939, n.1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della citta', e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 1° giugno 1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicita'.Puo' essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle localita' di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma puo' essere autorizzata l'installazione, con idonee modalita' d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del codice della strada emanato con il



D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n.495.

5. All'interno del centro storico non e' autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse comprese. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento puo' approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attivita' culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole chiese e cimiteri, e' vietata ogni forma di pubblicita' fonica.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art.6.

Art.8

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art.13 del D.Lgs.10 settembre 1993, n.360, e' soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalita' di attuazione della stessa stabilite dal par.3^, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

2. All'interno dei centri abitati delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

- a) si osservano le disposizioni di cui al 5^ comma dell'art.7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
- b) l'installazione di mezzi pubblicitari e' disciplinata dal quarto comma dell'art.14 ed e' autorizzata con le modalita' stabilite dall'art.11 del presente regolamento. Il Sindaco puo' concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
- c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq.20;
- d) le caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;



Art.9

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, in:

- a) pubblicita' ordinaria;
- b) pubblicita' effettuata con veicoli;
- c) pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicita' varia.

2. La pubblicita' ordinaria e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicita' varia".

E' compresa nella "pubblicita' ordinaria" la pubblicita' mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicita' effettuata con veicoli e' distinta come appresso:

- a) pubblicita' visiva effettuata per conto proprio od altrui all' interno ed all' esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche, e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicita' ordinaria con veicoli";
- b) pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicita' con veicoli dell'impresa";

Per l'effettuazione di pubblicita' con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt.57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

4. La pubblicita' con pannelli luminosi e' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicita' predetta puo' essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicita' con proiezioni", la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicita' varia comprende:

- a) la pubblicita' effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicita' con striscioni";
- b) la pubblicita' effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita



- "pubblicita' da aeromobili";
- c) la pubblicita' eseguita con palloni frenati o simili, definita pubblicita' con palloni frenati;
 - d) la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicita' in forma ambulante";
 - e) la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicita' fonica".

Art.10

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalita' e cautele prescritte dall'art.49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art.8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art.50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

(3) La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art.9 all'interno dei centri abitati e' soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art.7.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m.2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m.1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art.11

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili e' soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati e' di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale, in conformita' al quarto comma dell'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in due copie, allegando:



- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare e i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita' sia la conformita' delle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilita';
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario, con indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche e delle modalita' di installazione; in caso di pubblicita' su edifici, il bozzetto deve comprendere l'intero prospetto interessato, con evidenza di altre pubblicita' eventualmente preesistenti;
- c) planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- d) nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se l'impianto e' da installare lungo strade statali, regionali o provinciali;
- e) nulla osta del proprietario dell'immobile su cui viene installato il mezzo pubblicitario o dell'amministratore in caso di condominio;
- f) concessione di occupazione di suolo pubblico, ove prescritta.

Per l'installazione di mezzi pubblicitari e' presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, e' allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sara' emesso il provvedimento;

4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unita' organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, puo' procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art.7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine e' stabilito in sessanta giorni.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art.53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

7. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari va comunque richiesta, anche se l'imposta di pubblicita' non e' dovuta.

Art.11-bis

Rimborso spese

1. Alla richiesta di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente art.11 va allegata ricevuta di versamento sul C.C.P. intestato alla Tesoreria Comunale, a titolo di rimborso spese per le attivita' di istruttoria, ai sensi dell'art.27, comma 3, e 228, comma 5, del D.Lgs.285/1992.



2. La misura del rimborso spese e' fissata annualmente dalla Giunta Comunale,. In mancanza di deliberazione, restano in vigore gli importi deliberati nell'anno precedente.

3. In fase di prima applicazione del presente articolo vengono determinati i seguenti importi a titolo di rimborso spese:

- | | |
|--|-------------|
| a) per i mezzi pubblicitari con superficie fino ad 1 mq. | euro 10,00 |
| b) per i mezzi pubblicitari con superficie fino a 3 mq. | euro 25,00 |
| c) per i mezzi pubblicitari con superficie fino a 5 mq. | euro 40,00 |
| d) per i mezzi pubblicitari con superficie oltre 5 mq. | euro 70,00. |

4. Gli importi di cui al comma precedente sono ridotti al 50 per cento per le insegne di esercizio installate presso la sede dell'attivita' cui si riferiscono.

Art.12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonche' di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art.12-bis

AFFISSIONI DIRETTE

1. La pubblicita' mediante affissioni dirette di cui all'art.12, comma 3, del D.Lgs.507/1993 e' consentita solo sugli impianti a cio' autorizzati, nei limiti di cui al successivo art.15.

2. L'autorizzazione all'installazione di impianti per le affissioni dirette deve essere richiesta con le medesime modalita' previste nel precedente art.11 per l'installazione dei mezzi pubblicitari. E' dovuto il rimborso spese di cui all'art. 11 - bis.



3. L'autorizzazione o il diniego, giusta le indicazioni del piano generale degli impianti, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti. La richiesta di chiarimenti da parte dell'ufficio comporta proroga del termine di ulteriori sessanta giorni. Decorso infruttuosamente detto termine senza emissione di alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione dell'impianto per le affissioni dirette, previa in ogni caso presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.22 del regolamento, per l'applicazione dell'imposta di pubblicità. Resta salvo il potere del Comune di richiedere la rimozione del mezzo pubblicitario, qualora emergano cause ostative che avrebbero impedito il rilascio dell'autorizzazione.

4. L'affissione diretta di manifesti, locandine o avvisi in genere a contenuto politico, sociale, eseguite presso la sede di partiti politici o delle associazioni aventi finalità sociali, nonché degli annunci funebri affissi sui muri delle abitazioni dei parenti del defunto, ancorché soggette al pagamento dei diritti sulle affissioni, non è soggetta all'autorizzazione di cui al presente articolo.



Capo III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.13

CRITERI GENERALI

1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformita' al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalita' e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

1-bis. In ogni caso il piano distingue:

- a) gli impianti presenti nel territorio comunale quali risultanti da apposito censimento;
- b) il programma dei nuovi impianti nel quinquennio successivo;
- c) modalita' e tempistica di adeguamento degli impianti pubblicitari autorizzati e di quelli abusivi alle indicazioni del piano generale degli impianti;
- d) elencazione dei mezzi pubblicitari di servizio (paline, pensiline, transenne parapetonali, ecc.) autorizzabili, definizione delle caratteristiche degli stessi e deroghe alle distanze minime fissate dal codice della strada.

2. Il piano degli impianti pubblicitari e' articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicita' esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art.9, commi 2, 4 e 5 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art.15.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicita' ed affissioni, urbanistici, della viabilita' e della polizia municipale. Se il servizio e' affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6. A seguito di qualsiasi variazione intervenuta nella consistenza demografica del Comune, nella dimensione del centro abitato, nella viabilita' o di altra causa rilevante, il piano generale degli impianti pubblicitari puo' essere adeguato o modificato. Le modifiche entrano in vigore dalla data di esecutivita' dell'atto di approvazione delle stesse.



Art.14

LA PUBBLICITA' ESTERNA

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicita' esterna ed indica le posizioni nelle quali e' consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art.7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione puo' essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art.8, individua le localita' e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento e' soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, puo' essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art.8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali puo' essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprieta' o in disponibilita' del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali puo' essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprieta' o gestione privata, nei quali si effettuano le attivita' pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalita' tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

5 - bis. I criteri per la concessione di deroghe alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri impianti pubblicitari di cui all'art.23, comma 6, del D.Lgs.285/1992, sono stabiliti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al precedente art.13.



6. Per la pubblicita' esterna, ivi compresa quella a mezzo di affissioni dirette, e' effettuata mediante installazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonche' il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, ai sensi dell' art.9, comma 7, del D.Lgs. 507/1993.

7. La misura dei canoni di concessione o locazione per la pubblicita' o affissioni dirette su beni di proprieta' o in godimento al Comune, di cui al precedente comma, e' determinata dalla Giunta Comunale, nel termine di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e delle altre entrate locali. In sede di prima applicazione, il canone e' determinato nelle seguenti misure:

- | | |
|--|--------|
| a) euro 10,00 al mese per impianti fino a | mq. 3; |
| b) euro 20,00 al mese per impianti fino a | mq.10; |
| c) euro 50,00 al mese per impianti oltre | mq.10; |
| d) euro 50,00 al mese per sostegni di striscioni; | |
| e) euro 30,00 al mese per altre fattispecie diverse da | |

quelle riportate nei punti precedenti.

I predetti importi, nel caso di pubblicita' permanente, sono da versare in unica soluzione, entro il termine per il versamento dell'imposta di pubblicita'. In caso di frazioni di mese, il canone e' dovuto per il mese intero.

Art.14 - bis

LIMITE PER TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA'

1. Il Piano generale degli impianti, in sede di determinazione della distribuzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, si informa ai seguenti limiti massimi per superficie e numero di impianti, distinti per tipologia:

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| a) cartelli monofacciali, bifacciali e impianti polifacciali | sup. massima | mq.1.200; |
| b) striscioni, standardi, segni reclamistici | sup. massima | mq. 100; |
| c) altri mezzi pubblicitari (preinsegne, pensiline, transenne parapetonali, ecc.) | sup. massima | mq. 300. |

2. Nei limiti delle superfici indicate nel comma precedente, la quantita' massima di impianti ammessi e' pari:

- | | |
|---|--------|
| a) cartelli monofacciali con superficie maggiore di mq. 6 | n. 15; |
| b) cartelli mono/bifacciali con superficie fino a mq. 6 | n. 30; |
| c) cartelli mono/bifacciali con superficie fino a mq. 3 | n. 80; |
| d) impianti polifacciali | n. 7. |

3. Per i mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere b) e c), nel rispetto dei limiti della superficie ammessa, non viene determinato un numero massimo di impianti autorizzabili.

4. Non rientrano nei predetti limiti i mezzi pubblicitari costituiti dalle insegne di esercizio, installate presso la sede dell'attivita'.



Art.15

GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari e' costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art.18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 14.005 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e' stabilita in complessivi mq.245, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq.18 per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, e' ripartita come appresso:

- a) 30% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica.
- b) 60% destinata alle affissioni di natura commerciale.
- c) 10% destinata alle affissioni speciali (annunci mortuari).

3-bis. Il Piano generale degli impianti definisce la distribuzione degli impianti per le affissioni dirette di natura commerciale di cui al precedente art.12-bis. La superficie massima autorizzabile per affissioni dirette, aggiuntiva rispetto a quella del servizio delle pubbliche affissioni, e' pari a mq.200, per un numero di impianti non superiore a 20. Per detta tipologia sono ammessi impianti aventi dimensioni diverse da quelle di cui al successivo comma 5.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm.70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Monteroni - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art.7 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni di cui all'art.8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.



8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi puo' essere rideterminata annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, allorquando se ne appalesi la necessita' e con decorrenza dalla data di esecutivita' del provvedimento di adozione.

11. Il Comune ha facolta' di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto gia' corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.



Titolo II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

Art.16

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. In conformita' alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicita' esterna e' soggetta ad una imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art.17

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1993, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 14005 abitanti, il Comune e' classificato, in conformita' all'art.2 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, nella classe: IV.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenze del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art.18

LA DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto si intendono prorogate di anno in anno.

2. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507.

3. Copia autenticata della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze-Direzione centrale per la fiscalita' locale, entro trenta giorni dall'adozione.



Capo II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art.19

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicita' la diffusione di ogni messaggio, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si puo' accedere senza necessita' di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attivita'.

Art.20

SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita', in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e' pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicita', delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art.21

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicita' e' determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale puo' essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuita' e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicita' ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicita' relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, - 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e' dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo e' quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art.22

DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art.11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicita', e' tenuto a presentare al Concessionario su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantita' ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo (tabella B, art.5, D.P.R. 26.10.1972, n.642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n.955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicita' che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Concessionario



questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.

3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art.9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art.12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui e' stata accertata. Le altre forme di pubblicita' di cui al predetto art.9, commi 5 e 6 (art.14 comma 3 e art.15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art.23

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data in cui e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Concessionario procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, con busta riportante la dicitura riservata personale, ovvero a mezzo dei messi comunali, con modalita' idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

4. Nell'avviso devono, inoltre, essere riportati:

- a) il funzionario che ha curato la pratica e presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete;
- b) il responsabile presso il quale e' possibile promuovere il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela;
- c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere;
- d) l'orario di ricevimento del pubblico.

5. Gli avvisi di sono sottoscritti da un funzionario rappresentante del Concessionario responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome.



Art.24

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Concessionario del Comune. L'importo dovuto e' arrotondato al centesimo di euro, in conformita' a quanto stabilito dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e' allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.22. Negli anni successivi a quelli della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento e' utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicit  relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicit  annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a euro 1.549,37, il pagamento puo' essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale puo' essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale e' allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.

5. La riscossione coattiva dell'imposta di pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni si effettua con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n.639. A tal fine, l'ingiunzione di pagamento e' notificata al contribuente entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicit  ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicit  ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.



Capo III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art.25

TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) con l'art.9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'art.17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) con l'art.18 per le modalita', i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) dalle norme di cui al presente capo.

Art.26

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. L'imposta per la pubblicita' ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art.9, comma 2, del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalita' di cui al precedente art.21.

2. Per la pubblicita' che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformita' all'art.21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq.5,5 e mq.8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per cento;


5. Qualora la pubblicita' di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per cento;

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalita' previste dal comma 10 dell'art.21.

Art.27

PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

1. L'imposta per la pubblicita' ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa sta-



bilita, per la classe del Comune, dal 1° comma dell'art.13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalita' di cui al precedente art.21.

2. Per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell' art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicita' e' effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta e' dovuta per meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art.28

PUBBLICITA' CON I VEICOLI DELL'IMPRESA

1. L'imposta per la pubblicita' effettuata per proprio conto con veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, in conformita' all'art.13, comma terzo, del D.Lgs. n.507/1993.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicita', la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.

3. Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

3-bis. L'imposta non e' dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie occupata da tali indicazioni.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art.29

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

1. L'imposta per la pubblicita' effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.9, comma quarto del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art.14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie deter-



minata con le modalita' di cui all'art.21.

2. Per la pubblicita' che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella annua. Per la pubblicita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicita' di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla meta' delle tariffe sopra previste.

Art.30

PUBBLICITA' CON PROIEZIONE

1. L'imposta per la pubblicita' con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.9, quinto comma del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicita' suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella di cui al precedente comma.

Art.31

PUBBLICITA' VARIA

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicita' effettuata:

1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art.15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta e' determinata con le modalita' di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma, del decreto;

1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla meta' di quella stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma del decreto;

1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla qualita' di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.15 del decreto;



1.5. a mezzo di amplificatori e simili e' dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art.15 del decreto.

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

Art.32

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicita' e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita'- avente le caratteristiche e finalita' di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art.19 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita', relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicita' realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e societa' che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalita' di cui all' art.19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all' art.22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. In ogni caso non possono essere richiesti atti o documenti gia' in possesso del Comune o di altra pubblica amministrazione. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando cio' non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalita' del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con la modalita' di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalita' delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicita':
- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attivita' svolta;
 - 2) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.
 - c) la pubblicita' all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicita' - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.507/1993;
 - g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite alle disposizioni predette.

1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede dell'attivita' cui si riferiscono, con superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati.

1-ter. All'imposta di pubblicita' si applicano agevolazioni sotto forma di riduzione di imposta, previa specifica deliberazione della Giunta Comunale, qualora la pubblicita' sia realizzata nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione, quale controprestazione del servizio, fornitura o contributo da parte dello sponsor e in favore del Comune. Del pari l'agevolazione e' accordata qualora il contratto di sponsorizzazione abbia ad oggetto la realizzazione di impianti pubblicitari o affissionistici, da attribuirsi in proprieta' al Comune. La deliberazione della Giunta Comunale deve stabilire la durata della stessa in relazione all'utilita' derivante al Comune dalla sponsorizzazione.



2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.



Capo IV

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.34

FINALITA'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a cio' destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art.15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' commerciali.

2. I manifesti aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di finalita' economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e' richiesta dai soggetti e per le finalita' di cui all'art.20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, richiamati nei successivi artt.38 e 39 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attivita' del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attivita' economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art.15, c.3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.15, c.3, lettera c) del regolamento classificati, ai fini tributari, come pubblicita' ordinaria in conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalita' di cui al comma terzo del precedente art.26.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilita' ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, puo' disporre la temporanea deroga, per non piu' di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art.15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalita' di cui all'art.15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilita' che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.



Art.35

AFFISSIONI - PRENOTAZIONI - REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico e' tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art.36

CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e' indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantita' ed il formato;

b) per quelli costituiti da piu' fogli, la quantita' dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno e' costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovra' essere inviata all'ufficio una copia in piu', da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.35.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa e' stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e' considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente puo' annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente



presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilita' degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantita' rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, puo' autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,82 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.



Capo V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art.37

TARIFFE - APPLICAZIONE E MISURA

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto e' comprensivo dell'imposta sulla pubblicita' relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art.19 del D.Lgs. n.507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e' maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di 12 foglie' maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti gia' affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art.38

TARIFFA - RIDUZIONI

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione dall'art.39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 32.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art.32.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art.36.



Art.39

DIRITTO - ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.



Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

SANZIONI

Art.40

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.

3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui ai precedenti commi, una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

5. Non sono applicate sanzioni in caso di violazioni formali, che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

Art.41

INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito, gli interessi di mora nella misura e con le modalita' di cui al precedente comma.



Art. 42

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune e' tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicita' ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n.689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quella della disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da euro 206,58 a euro 1.549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione e' notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non e' effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalita' di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e al D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il Concessionario del servizio, puo' effettuare l'immediata copertura della pubblicita', in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza e' stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicita' ed affissioni se gestito direttamente, all'impuntistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamen-



to, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art.13.

ART.42-BIS

MISURE PER L'EMERSIONE VOLONTARIA

1. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente articolo 42 per l'installazione di impianti pubblicitari abusivi, qualora, prima dell'avvio di procedure di accertamento da parte del Concessionario, il titolare degli impianti medesimi provveda alla loro rimozione e ad effettuare interventi di recupero edilizio dei luoghi.

2. Per le finalità del comma precedente, il titolare, su moduli predisposti dal Concessionario, rende una dichiarazione di emersione, con specificati gli interventi di rimozione e recupero edilizio.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione, il Concessionario provvede a trasmettere la dichiarazione di emersione all'ufficio tecnico comunale, per la verifica della compatibilità degli interventi di recupero con la vigente normativa urbanistica. Entro trenta dalla presentazione della dichiarazione di emersione, l'ufficio tecnico comunale appone un visto di autorizzazione ovvero esprime il proprio diniego.

4. Nel caso di rimozione volontaria di impianti pubblicitari o dell'esposizione di altri mezzi pubblicitari abusivi, prima dell'avvio di verifiche da parte del Concessionario, non associati a misure di recupero edilizio, si applica la sanzione amministrativa nella misura ridotta di un quarto di quella minima prevista dal precedente art.42.



Capo II

CONTENZIOSO

Art.43

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicit  e per il diritto sulle pubbliche affissioni e' esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

2. Il processo e' introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art.44

PROCEDIMENTO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

2. Gli atti per i quali e' proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonche' delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art.20 del decreto richiamato nel precedente comma.



Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.45

ACCERTAMENTI E RETTIFICHE D'UFFICIO DI CUI AL D.P.R. N.639/1972

1. Il Concessionario puo' procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalita' di cui all'art.23 del predetto decreto.

Art.46

PUBBLICITA' ANNUALE INIZIATA NEL 1993

1. La pubblicita' annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, e' prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art.22.

Art.47

ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art.5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.